

TI_GERICHTE 12.2000.30 vom 25. Februar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.30

FR: TI_GERICHTE 12.2000.30 du 25 février 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.30 del 25 febbraio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'annullamento della sentenza 8 luglio 1999 di questa Camera impone di riproporne i considerandi nella misura in cui essi non sono risultati inficiati da arbitrario nella valutazione dei fatti, ossia dall'errore consistente nel computo nella mercede d'appaltatore anche dei fr. 70'000.-- pagati per il diverso motivo dell'acquisizione del sedime.

E. 2

La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e le spese di fr. 2'150.--, da anticipare dagli attori, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 21'000.-- per ripetibili.

E. 2.1

Va innanzitutto ribadita la mancanza di fondamento della tesi secondo cui non sarebbe stato versato il secondo acconto di fr. 100'000.--, non fosse altro che perché -fatto salvo l'ultimo pagamento dei fr. 28'045.25 previsti dalla convenzione doc. C- il convenuto nei propri allegati introduttivi (risposta, ad 5, pag. 4-6; duplica, ad 5, pag. 4) ha omesso di contestare la precisa affermazione degli attori dell'avvenuto pagamento di acconti per fr. 340'000.-- (petizione, punto 5, pag. 3; replica, punto 5, pag. 4).

E. 2.2

Fondata appare invece la censura relativa all'acconto versato il 18-21 marzo 1994 dai committenti, che è di fr. 170'000.-- (doc. BB in alto e doc. CC) e non di fr. 171'573.90, importo che figura sull'ordine di pagamento postale doc. BB ma in cui la differenza di fr. 1'573.90 è verosimilmente dovuta ad altri pagamenti, non eruibili dalla lista dei destinatari, che non è stata riprodotta per intero.

E. 2.3

Inoltre va evidentemente protetta la censura concernente il duplice computo dell'importo di fr. 70'000.-- relativo al prezzo del terreno, dedotto una prima volta dall'ipotetico credito globale dell'appaltatore (sceso perciò da fr. 540'000.-- a fr. 470'000.--, e poi risalito a fr. 571'481.45, secondo le risultanze peritali, a causa dei costi di opere supplementari), e dedotto una seconda volta per effetto del computo di tutti i fr. 340'000.-- di acconti pagati dai committenti (ivi compresi perciò anche i fr. 70'000.-- relativi al prezzo del terreno). Ne consegue che il credito dell'appaltatrice va aumentato di fr. 70'000.--. Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame nel senso che alla parte convenuta spettano fr. 71'573.90 oltre interessi in più di quanto computato il Pretore, il che comporta

la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione e del parziale accoglimento della riconvenzionale per fr. 55'600.75 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 1996, data della domanda riconvenzionale, non risultando in atti una pregressa messa in mora per il saldo della mercede. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti, ritenuto tuttavia che agli attori, che non hanno presentato osservazioni al gravame, non si attribuiscono ripetibili di appello per la parte di credito in cui non sono soccombenti, mentre ne devono all'appellante per quella parte che li vede soccombere. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 11 maggio 1999 della Massa fallimentare _____, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 20 aprile 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è respinta.

E. 3

La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. _____ e _____, sono condannati in solido a pagare a _____, ora massa fallimentare, fr. 55'600.75 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 1996.

E. 4

La tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale di fr. 1'800.-- e le spese di fr. 2'150.--, da anticipare dall'attore, riconvenzionale, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico dei convenuti in solido, ai quali l'attore riconvenzionale rifonderà complessivi fr. 8'000.-- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 2'000.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 10/17 mentre che per 7/17 sono a carico degli attori in solido, i quali, sempre in solido, rifonderanno all'appellante complessivi fr. 3'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.